



originale

-

Determinazione n. 7 del 04/12/2025

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'IMPORTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2026

**FIRMATO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
LAZZARI ELENA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione del EDILIZIA n. 7 del 04/12/2025

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL'IMPORTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2026

Visti:

- il D. Lgs 267/2000;
- il D. Lgs 118/2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la delega di funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite con decreto Sindaco n. 01 del 27/01/2025 all'architetto Elena Lazzari per l'anno 2025;

Premesso che :

- con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");
- con DCC n° 40 del 30/9/2019 sono state recepite le indicazioni di cui alla DAL 186/2018 e per tanto a tutt'oggi tale delibera comunale costituisce atto di riferimento per la determinazione del contributo di costruzione per tutte le pratiche presentate dal 1/10/2019;

Rilevato tuttavia che ai punti sotto elencati della DAL – Regione Emilia-Romagna n°186/2018 si precisa che:

- 6.3.4. Per gli strumenti attuativi, comunque denominati, approvati e convenzionati prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione, continua a trovare applicazione la previgente disciplina sul contributo di costruzione, fino al termine di validità della convenzione vigente. In caso di proroga della convenzione, necessaria per il completamento dei medesimi strumenti attuativi, trova applicazione la disciplina della presente deliberazione.
- 6.3.5. La previgente disciplina sul contributo di costruzione si applica altresì alle domande di Permessi di Costruire, alle SCIA e alle CILA presentate entro il 30 settembre 2019 nonché alle loro varianti non essenziali ovvero entro la precedente data di entrata in vigore della delibera consiliare di recepimento del presente atto di cui al precedente punto 6.3.1.
- Pertanto, occorre procedere comunque all'aggiornamento del costo di costruzione secondo la disciplina pre-vigente (rif Delibera di Consiglio Comunale n°74 del 13/12/1999) proprio per consentire alle pratiche ricadenti nella tipologia di cui sopra, di determinare il costo di costruzione.

Verificato quindi che, in relazione alle considerazioni sopra esposte:

- l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 10/1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n.537/1993) ha demandato alle Regioni la determinazione del costo di

Determinazione del EDILIZIA n. 7 del 04/12/2025

costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;

- l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. 380/2001, ha stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione di un edificio residenziale accertata dall'Istat;
- la deliberazione di Consiglio Regionale n.1108 del 29/03/1999 con la quale la Regione Emilia Romagna ha dato le disposizioni ai Comuni per definire le modalità ed il contributo sul costo di costruzione al metro quadrato riferito al rilascio dei titoli edilizi;
- la conseguente Delibera di Consiglio Comunale n°74 del 13/12/1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le indicazioni della Delibera del Consiglio Regionale n°1108 del 29/03/1999 nonché della Delibera di Giunta Regionale n°522 del 20/04/1999;
- al punto 3) della Delibera di Consiglio Comunale n°74 del 13/12/1999, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le indicazioni della Delibera del Consiglio Regionale n°1108 del 29/03/1999 nonché della Delibera di Giunta Regionale n°522 del 20/04/1999 si stabiliva che *“ il costo di costruzione resti valido fino al 31/12/1999 e che dal 1 Gennaio 2000 il costo sia da adeguare annualmente ed autonomamente dal Comune di Bentivoglio in ragione della intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istat per il periodo di un anno con scadenza al 30 giugno dell'anno precedente”*;

Considerato che occorre pertanto prendere in considerazione il periodo compreso dal 30/6/2024 al 30/6/2025 per il calcolo della variazione ISTAT del costo di costruzione;

Preso atto della procedura indicata dall'ISTAT, per cui la variazione percentuale si ottiene dividendo l'indice del mese finale per quello iniziale, sottraendo 1 al quoziente e moltiplicando per 100, arrotondando il risultato a un decimale, si ha:

Indice ISTAT del costo di costruzione di giugno 2024 (base 2021=100) pari a 114,30

Indice ISTAT del costo di costruzione di giugno 2025 (base 2021=100) pari a 116,40

$[(116,40 : 114,30) - 1] \times 100 = 1,84\%$

DETERMINA

1. di aggiornare il valore unitario del contributo Costo di Costruzione attualmente in vigore come determinato con Determina n° 13 del 15/11/2024 e corrispondente ad **€ 869,79** con un incremento pari a **+ 1,84 %** così come desumibile dalle tabelle ISTAT reperibili sul sito istituzionale di detto ente;

2. di precisare che il valore del Costo di Costruzione aggiornato con il presente atto risulta pari a $\text{€ } 869,79 + 1,84 \% = \text{€ } 869,79 + \text{€ } 16 = \text{€ } 885,79$ e lo stesso andrà applicato a tutti i titoli abilitativi le cui istanze verranno presentate a far data dal 1 Gennaio 2026 fino al 31 Dicembre 2026 rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 6.3.4 e 6.3.5 della DAL – Regione Emilia-Romagna n°186/2018 .